



RESPONSABILITÀ CIVILE

(polizza numero 1331/65/199218435)

ISCRIZIONE AL SINDACATO UIL RUA

Le condizioni previste in Polizza vengono concesse all'Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato UIL RUA; conseguentemente l'Assicurato stesso prende atto che l'eventuale cancellazione dal novero degli iscritti al Sindacato UIL RUA comporterà l'automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa.

SEZIONE I - GARANZIA COLPA GRAVE

INFERMIERI, PSICOLOGI ED OSTETRICHE ISCRITTI AL SINDACATO UIL RUA

ASSICURAZIONE DELLA COLPA GRAVE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA PRESSO LE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Si intendono in garanzia anche gli SPECIALIZZANDI in quanto titolari di un contratto di lavoro regolato dalla L. 368/1999.

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i Massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili totalmente o parzialmente allo stesso per colpa grave, nel caso di:

- a.** Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell'Assicurato, esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge 24/2017;
- b.** Azione di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell'Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall'art. 9 della legge 24/2017.

Nei limiti e nei termini sopra precisati, l'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato, nell'ambito del massimale di RC Professionale indicato in polizza:

- a.** Lo svolgimento dell'attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle leggi e regolamenti vigenti;
- b.** Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo; La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e d'immagine, nonché l'utilizzo di sostanze radioattive, purché a scopo diagnostico e terapeutico. È esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
- c.** Garanzia AIDS, virus C, virus DELTA. L'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:
 - all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o a qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o a fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
 - al virus C e al virus DELTA;
- d.** L'insorgenza di malattie conseguenti ad encefalopatia spongiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob;
- e.** Lo svolgimento dell'attività di telemedicina, di sperimentazione e di ricerca clinica;
- f.** Perdite patrimoniali. L'Assicurazione si estende alla responsabilità derivante all'Assicurato per le Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività per conto dell'Azienda Sanitaria Pubblica/Convenzionata di appartenenza purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Resta comunque esclusa la responsabilità per le Perdite patrimoniali direttamente cagionate dall'Assicurato all'Azienda Sanitaria Pubblica di appartenenza.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE COMPRESSE IN POLIZZA

L'assicurazione, nell'ambito del massimale specifico per le attività integrative indicate in polizza all'articolo 1.6, comprende la responsabilità derivante all'assicurato per:

A. Errato trattamento dati personali

L'Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018; dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati), cagionati a terzi interessati in conseguenza del trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo e relativi a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

B. Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi

L'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è valida a condizione che l'attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e sempreché l'Assicurato sia iscritto all'Albo professionale del relativo Ordine, ove previsto. Inoltre, l'Assicurazione è operante esclusivamente per l'attività professionale svolta dall'Assicurato nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale in qualità di Prestatore di lavoro dell'Azienda Sanitaria Pubblica di appartenenza.

La radiazione o la sospensione dell'Assicurato, per qualsiasi motivo, dall'Ordine professionale determinano la cessazione dell'Assicurazione a decorrere dalla data stessa della radiazione o sospensione.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- a.** le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b.** i Prestatori di lavoro dell'Azienda Sanitaria Pubblica o Privata, salvo che fruiscono personalmente delle prestazioni del S.S.N. in qualità di pazienti

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per i Sinistri:

- a.** Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;
- b.** Che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

È inoltre esclusa dall'Assicurazione la responsabilità dell'Assicurato relativa allo svolgimento dell'attività professionale extra-moenia.

MASSIMALE

Massimale RC Professionale per Colpa Grave, operante per soggetti sottoposti alla legge 8 marzo 2017 nr.24 (c.d. Legge Gelli/Bianco), per sinistro, per anno e per sinistri in serie, per ogni Assicurato:

pari a quanto previsto dall'art. 9 comma 5 e 6 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 e s.m.i.

Massimale operante per tutte le attività integrative di cui al punto "condizioni di validità dell'assicurazione" € 250.000 per sinistro, per anno e per sinistro in serie, per ogni Assicurato

La garanzia è prestata senza Franchigie e/o Scoperti.

VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

- a.** L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento (come precedentemente definite) presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione con le modalità e con i termini previsti dall'Art. 3.1 "Obblighi

del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro" delle "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data del 01/01/2007.

Nel caso in cui la richiesta di Risarcimento sia riferita a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nel suddetto periodo e già denunciati sulla precedente polizza stipulata dal Sindacato UIL RUA per il medesimo rischio con altra Compagnia, la presente Assicurazione non si intende operante per tali Sinistri

b. Nei soli casi di cessazione definitiva dell'Attività assicurata intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per qualsiasi causa l'Assicurazione si intende risolta. L'Assicurazione resta comunque valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione - comprensivo della retroattività - e presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'Attività assicurata.

L'Assicurato o i suoi eredi provvederanno a contattare la Società nel più breve tempo possibile, per comunicare la data della cessazione dell'attività professionale assicurata.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o ai suoi eredi nel suddetto periodo di proroga della garanzia.

In caso di decesso dell'Assicurato, la presente ultrattività è estesa ai suoi eredi.

Ai fini della garanzia di cui alla presente lettera b) si farà riferimento a specifico elenco che il Contraente UIL RUA dovrà tenere aggiornato con i nominativi dei soggetti che hanno cessato la propria attività e che dovrà inviare alla Compagnia con cadenza mensile. La Società provvederà ad un riepilogo annuo degli Assicurati che hanno dichiarato di aver cessato l'attività nell'anno di riferimento.

SEZIONE II

DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI AL SINDACATO UIL RUA

ASSICURAZIONE DELLA COLPA GRAVE DEL DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI,

ESCLUSO IL PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO, PSICOLOGI, INFERMIERI E OSTETRICHE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza assicura i dipendenti di Enti pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività medica, paramedica, infermieristica, ostetrica e i Psicologi, ma comprese le/i coordinatrici/ori infermieristiche, tenendoli indenni di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a colpa grave per i quali l'assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi nell'espletamento delle proprie funzioni.

La garanzia copre le somme che l'Assicurato debba corrispondere all'Ente Pubblico e/o Pubblica Amministrazione per quanto da questi risarcito al terzo danneggiato a seguito di fatto commesso dall'Assicurato e accertato con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti.

La garanzia copre anche la responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per le perdite patrimoniali direttamente cagionate dall'Assicurato con colpa grave alla Pubblica amministrazione e/o all'Ente pubblico di appartenenza"

SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri derivanti da:

- mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;
- Che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

MASSIMALI

La presente Assicurazione si intende prestata nel limite del Massimale di € 1.000.000 per dipendente assicurato/anno non appartenente alla categoria dei Dirigenti;

Per gli assicurati appartenenti alla categoria dei Dirigenti l'assicurazione si intende prestata nel limite di massimale di € 700.000,00

La garanzia è prestata senza Franchigie e/o Scoperti.

VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

a. L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento (come precedentemente definite) presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione con le modalità e con i termini previsti dall'Art. 3.1 "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro" delle "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri", a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il 1.1.2007.

Limitatamente alla categoria dei dirigenti la pregressa/retroattività è limitata a cinque anni a far data dall'effetto della polizza.

Nel caso in cui la richiesta di Risarcimento sia riferita a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nel suddetto periodo e già denunciati sulla precedente polizza stipulata dal Sindacato UIL RUA per il medesimo rischio con altra Compagnia, la presente Assicurazione non si intende operante per tali Sinistri.

In caso di più richieste di Risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta.

b. Nei soli casi di cessazione definitiva dell'Attività assicurata intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per qualsiasi causa l'Assicurazione si intende risolta. L'Assicurazione resta comunque valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione - comprensivo della retroattività - e presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'Attività assicurata.

L'Assicurato o i suoi eredi provvederanno a contattare la Società nel più breve tempo possibile, per comunicare la data della cessazione dell'attività professionale assicurata.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o ai suoi eredi nel suddetto periodo di proroga della garanzia.

In caso di decesso dell'Assicurato, la presente ultrattività è estesa ai suoi eredi.

DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell'evento all'origine del Sinistro, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni;
- astenersi nella fase dell'istruzione del Sinistro da qualsiasi riconoscimento di responsabilità a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).